



SAC – SOCIETA' AEROPORTO CATANIA SPA

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY

LOTTO N. 2

CIG 8713950306

Contraente: SAC - Società Aeroporto Catania S.p.A.

Assicurato: SAC - Società Aeroporto Catania S.p.A. - Sac Service S.r.l.

Codice Fiscale/Partita Iva: 0440777876

Ubicazione dell'attività: Via Fontanarossa - 95100 Catania.

Descrizione dell'attività: Nella località sopra indicata La Società Assicurata svolge l'attività di gestore aeroportuale, comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, accessorie, nulla escluso od eccettuato.

CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI: Il complesso dei fabbricati nei quali viene svolta l'attività indicata in polizza, è costruito prevalentemente in materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di qualche fabbricato costruito e coperto in tutto o in parte con materiali combustibili.

I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza di infiammabili, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare, o che l'assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

L'assicurazione è perciò operativa per i completi cicli di lavorazione, nulla escluso.

Si intendono altresì compresi nell'assicurazione i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale ed assistenziale, le abitazioni che si trovino nell'ambito del singolo insediamento.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Macchinario".

INDICE

DEFINIZIONI.....	5
RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5

ALTRE DEFINIZIONI	5
SPECIFICHE PER LA SEZIONE DANNI DIRETTI E MATERIALI	5
SPECIFICHE PER LA SEZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO	7
SEZIONE I	8
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI E MATERIALI	8
Art.1-Oggetto dell'Assicurazione.....	8
Art.2 - Esclusioni.....	8
Art. 3 - Beni esclusi dall'Assicurazione	9
Art.4 - Delimitazioni di garanzia	9
Art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.....	12
Art. 6 - Assicurazione parziale	13
Art. 7 - Supplemento di indennizzo (Valore a nuovo)	13
Art. 8 - Regolazione del premio	14
Art. 9 - Indennità aggiuntiva.....	14
Art. 10- Difference in conditions - Difference in limits.....	14
Art. 11 - Colpa grave dell'assicurato.....	15
SEZIONE II.....	15
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO	15
Art. 1 - Indennizzo pagabile.....	15
Art. 2 - Esclusioni.....	15
Art. 3 - Assicurazione parziale	16
Art. 4 - Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro	16
Art. 5 - Costi fissi di esercizio non assicurati	16
Art. 6 - Aggiustamenti.....	16
Art. 7 - Cessazione del rischio - Risoluzione del contratto	16
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	17
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	17
Art. 2 - Inizio e termine dell'assicurazione - recesso annuo	17
Art. 3 - Pagamento del premio e durata della garanzia	17
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione	17
Art. 5 - Aggravamento del rischio.....	17
Art. 6 - Diminuzione del rischio	18
Art. 7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	18
Art. 8 - Ispezione delle cose assicurate	18
Art. 9 - Mandato dei Periti.....	18
Art. 10 - Obblighi in caso di sinistro	18
Art. 13 - Assicurazione presso diversi assicuratori	20
Art. 14 - Limite massimo dell'indennizzo	20

Art. 15 - Pagamento dell'indennizzo	20
Art. 16 - Oneri fiscali	20
Art. 17 - Foro competente	20
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge	20
Art.19 - Clausola Broker	20
Art. 20 - Buona fede	21
Art. 21 - Anticipi sugli indennizzi	21
Art. 22 - Interpretazione del contratto	21
Art. 23 - Ripartizione dell'assicurazione e delega	21
Art. 24 - Appendice di Vincolo a favore di ENAC	21
SOMME ASSICURATE	22
SEZIONE I - DANNI MATERIALI E DIRETTI	22
SEZIONE II - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO	22
LIMITI DI INDENNIZZO - SCOPERTI - FRANCHIGIE	22
Limiti di indennizzo	23
SEZIONE I – Danni Diretti	23
SEZIONE II – Danni Indiretti	23
SCOPERTI E FRANCHIGIE	24
RESCINDIBILITA'	24
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO	25

DEFINIZIONI

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Comunicazioni: per comunicazioni alla Società si intendono quelle effettuate per iscritto

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione

Franchigia o minimo di scoperto: importo che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza e che rimane a carico del Contraente o dell'Assicurato

Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Partita: insieme dei beni assicurati con un unico capitale

Polizza: il documento che prova l'assicurazione

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società

Scoperto: percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico del Contraente o dell'Assicurato

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Società: l'impresa assicuratrice

Broker: IN PIU' BROKER SRL (in seguito denominato Broker)

ALTRE DEFINIZIONI

SPECIFICHE PER LA SEZIONE DANNI DIRETTI E MATERIALI

Apparecchiature elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione dati (computer, stampanti, plotter, video, tastiere, modem e simili apparecchiature) il tutto se non collegato esclusivamente e/o non collegabile esclusivamente al servizio di macchine, attrezzi, strumenti, utensili, impianti (anche di sollevamento, pesa, traino, trasporto, condizionamento, segnalazione, comunicazione, allarme, rilevazione fumi e/o calore, radiotelevisivi, ricetrasmisione, telecomunicazione) industriali e/o dei depositi.

Archivi: archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.

Arredamento: mobilio, arredamento, cancelleria, stampanti, macchine per ufficio, indumenti - tappezzerie, rivestimenti anche di pavimenti, serramenti aggiunti dall'Assicurato locatario - escluso comunque ciò che rientra nella definizione di "Apparecchiature elettroniche".

Attrezzature: - Mobilio e arredamento - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento e riscaldamento, di segnalazione e comunicazione - serbatoi metallici e tubazioni e compreso comunque ciò che rientra nella definizione di "Apparecchiature elettroniche".

Dati: insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati: Per "Fabbricati" si intendono tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato.

Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, opere ed infrastrutture

edili (pavimentazione esterna, pavimentazione flessibile in conglomerato bituminoso compresi sottofondi costipati e rullati, cordoli ed opere accessorie, runway (pista), bretelle (via di rullaggio), raccordi vari, strada perimetrale, piazzali e camminamenti pedonali, pavimentazione rigida in calcestruzzo (compresi sottofondi costipati e rullati, cordoli ed opere accessorie), piazzali di sosta aeromobili, piazzale hangar, testate e piazzole, rampa di accesso e piazzali, recinzioni, rete fognaria fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni, opere edili accessorie .

- a) Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- b) Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato da Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- c) Infiammabili: sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A

- d) gas combustibili
- e) liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C
- f) sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili
- g) sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Tipo B

- h) liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C.

Tipo C

- i) liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C
- j) ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C.

Macchinario: per "Macchinario" si intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), apparecchiature elettroniche, attrezzature, disegni, modelli, stampi, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti a combustione solidi, liquidi e gas, impianti con impiego di sostanze radioattive, impianti che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature compresi i pezzi di ricambio, il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto, e quant'altro non rientri nelle definizioni "merci" e "fabbricati".

Sono pure compresi mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato.

Merci: per "Merce" si intendono tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati, i prodotti finiti, scarti e ritagli di lavorazione, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su automezzi e su mezzi di trasporto, ivi compresi quelli in sosta sui raccordi ferroviari.

Sono pure comprese scorte in genere e quant'altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Azienda, nonché metalli preziosi ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione.

Merci speciali: si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

D1- polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afuio, torio, tungsteno, uranio, cellulose (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare - espansite e sughero grezzo;

D2- se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotone sodi;

D3- se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - ovatte sintetiche - piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci speciali di categoria D3.

Modelli e stampi: modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

Scoperto: percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico del Contraente o dell'Assicurato;

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del «gelo» e del «colpo d'ariete» non sono considerati scoppio.

Supporti di dati: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

Terrorismo o Sabotaggio: si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione d'influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Valori: monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

Furto: Impossessamento della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

SPECIFICHE PER LA SEZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Volume di affari: quanto pagato o pagabile all'Assicurato per merci vendute e consegnate e per servizi resi durante l'attività dichiarata nel luogo sopra specificato nel quale l'attività stessa si svolge.

Profitto Lordo: la differenza fra l'ammontare del volume di affari addizionato alle rimanenze finali e l'ammontare delle rimanenze iniziali addizionato agli acquisti di merci (al netto degli sconti ottenuti) e agli altri costi di esercizio non assicurati in seguito indicati. Le rimanenze iniziali e quelle finali devono essere determinate secondo i normali metodi contabili dell'Assicurato.

Periodo di indennizzo: il periodo che ha inizio al momento del sinistro, avente come limite la durata specificata in polizza, durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

Rapporto di Profitto Lordo: il rapporto tra il profitto lordo ed il volume di affari ricavati durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'art. 6 - Sezione II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO.

Volume di Affari Annuo: il volume di affari durante dodici mesi immediatamente precedenti la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'art. 6 - Sezione II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO.

Volume di Affari di Riferimento: il volume di affari durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'art. 6 - Sezione II NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO- ed opportunamente aumentato quando il periodo di indennizzo ecceda i dodici mesi.

Limitatamente alla SEZIONE II (Danni Indiretti), gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A.

SEZIONE I NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI E MATERIALI

Art.1-Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato tutti i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, nonché della Società controllata SAC Service Srl, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in seguito escluso.

Art.2 - Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per:

A) i danni verificatisi in occasione di:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione militare o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- valanghe e slavine;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, dei beni assicurati al di fuori del recinto aziendale;

a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi.

B) i danni causati da o dovuti a:

- frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione;
- crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- interruzione di reazioni termiche che danneggino le merci in lavorazione a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- guasti meccanici, anormale funzionamento, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- montaggio o smontaggio di impianti o costruzione o demolizione di fabbricati;
- errata manovra e movimentazione;
- deterioramento, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, umidità, brina e

condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni;

- fuoriuscita e solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;

sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

- sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate;
- dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante;
- errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di prodotto;
- ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
- mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci;
- difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Art. 3 - Beni esclusi dall'Assicurazione

- beni in leasing e apparecchiature elettroniche assicurati con polizza separata;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale); quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, di valore singolo superiore a € 5.000.00;
- boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere e il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica polizza);
- aeromobili e natanti;
- automezzi iscritti al P.R.A., ad esclusione dei veicoli in deposito nelle aree di parcheggio

Art.4 - Delimitazioni di garanzia

1) Relativamente ai danni diretti e materiali causati da eventi atmosferici si intendono esclusi dalla garanzia i seguenti beni:

- gru, antenne, ciminiera e camini, cavi aerei, insegne, macchinario non fisso per destinazione se posto all'aperto, lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici e simili e quanto in essi contenuto;
- merci poste all'aperto.

I danni diretti e materiali causati da pioggia, grandine, neve, ai beni assicurati posti sottotetto dei fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

2) Relativamente ai danni diretti e materiali occorsi a seguito di **occupazione (non militare)** delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

3) Relativamente ai danni diretti e materiali avvenuti a seguito o in occasione di **eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi** la Società non risarcirà i danni da interruzione di processi lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

4) Relativamente ai danni diretti e materiali causati da **sovraccarico da neve** la Società non risarcirà i danni a fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive.

5) Relativamente ai danni diretti e materiali causati da **inondazioni, alluvioni, allagamenti**, la Società non risarcirà i danni diretti e materiali alle merci:

- la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento;
- poste in locali interrati o seminterrati.

6) Relativamente ai danni diretti e materiali causati da **terremoto**, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

7) Relativamente ai danni diretti e materiali causati ai beni assicurati da **acqua condotta**, quale la fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni medesimi,

La Società non risarcirà i danni diretti e materiali causati:

- a) da umidità, stitlicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- b) alle merci poste in locali interrati o seminterrati.

Sono comprese nella presente garanzia le spese per la ricerca e riparazione dei guasti che hanno originato la fuoriuscita di acqua.

8) La garanzia assicurativa, relativamente ai **valori**, è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del c.c. e fino alla concorrenza della partita di polizza (valori € 5.000,00).

9) Relativamente a:

- **disegni, modelli, stampi e simili;**

- **registri stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor;**

la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro e fino al massimo di risarcimento stabilito in polizza.

10) Relativamente alle «**Apparecchiature elettroniche**» sono esclusi i danni diretti e materiali causati da fenomeno elettrico.

Inoltre, non sono indennizzabili i costi per la ricostruzione degli archivi su «**Supporti dati**», restando limitato l'indennizzo al solo costo del supporto materiale.

11) Relativamente ai danni di **furto e rapina**, l'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza e con l'applicazione di uno scoperto del 10% e senza applicazione di alcuna franchigia, in deroga a quanto stabilito in polizza in merito a limiti di indennizzo, scoperti e franchigie.

La Società indennizza i danni materiali derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali indicati in polizza contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi o di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Qualora l'autore del furto, commesso nei termini anzidetti, sia un dipendente dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

La garanzia furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura (porta, finestra, vetrina, ecc.) dei locali, sia situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come ad es. scale, corde e simili, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega diverse dal ferro) fissate nei muri.

Il fabbricato in cui si trovano i locali contenenti le cose assicurate deve essere costruito e coperto in cemento, laterizi, pietre od altri simili materiali.

Se la linea del tetto è situata ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo da superfici acquee

nonché da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come ad es. scale, corde e simili, il tetto deve essere costruito in laterizi armati o cemento armati e senza lucernari, oppure, in vetro cemento armato totalmente fisso.

Qualora il Furto sia perpetrato violando dei mezzi di chiusura non conformi a quanto stabilito dal presente articolo o qualora il furto sia commesso con la sola rottura di cristalli o vetri ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura è applicato lo scoperto del 20% sull'indennizzo dovuto.

Questo scoperto non è operante quando il furto così avvenuto è commesso durante:

- l'orario di apertura al pubblico in presenza di addetti;
- l'intervallo di chiusura diurna;
- l'orario di chiusura, purché attraverso le luci delle inferriate e dei serramenti ma permanendo all'esterno dei locali.

Relativamente ai danni di rapina, la garanzia è estesa al caso in cui l'Assicurato o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone ed anche qualora le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

L'assicurazione si intende prestata anche contro il rischio furto e rapina **Portavalori** fino alla concorrenza del limite indicato in polizza con applicazione di uno scoperto del 10% e senza applicazione di alcuna franchigia, in deroga a quanto stabilito in polizza in merito ai limiti di indennizzo, scoperti e franchigie.

L'assicurazione **Portavalori** comprende la perdita di valori trasportati conseguente a:

- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina;

commessi sui dipendenti dell'Assicurato e/o incaricati (non dipendenti) dallo stesso adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni, detengono i valori stessi.

Nell'ambito delle garanzie e del limite di risarcimento previsti per la presente garanzia, la copertura si intende estesa per la temporanea giacenza presso locali di terzi.

L'assicurazione è operante esclusivamente per i dipendenti e/o incaricati che:

- non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni;
- non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto dei valori;

Art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza. Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i "**Fabbricati**", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il "**Macchinario**", il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - "**Fabbricati**" - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II - "**Macchinario**" - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III - "**Merci**" - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per "**Fabbricati**" - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
- per "**Macchinario**" e "**Merci**" (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Art. 6 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme, rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 7 - Supplemento di indennizzo (Valore a nuovo)

Relativamente alle partite "Fabbricati" e "Macchinario" si determina per ogni partita separatamente:

1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5, determina l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo";
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
5. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è

terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solo cose di reparti in stato di attività.

Art. 8 - Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette a adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:

- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
- sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.

b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Art. 9 - Indennità aggiuntiva

In caso di danno pagabile a termini di polizza, la Società corrisponde un'indennità aggiuntiva.

Tale indennità è risarcita forfettariamente maggiorando l'indennizzo del danno materiale, diretto o consequenziale, nella misura del 20% e comunque entro il limite del massimale indicato in polizza.

Art. 10- Difference in conditions - Difference in limits

Premesso che sui beni oggetto della presente assicurazione possono esistere altre coperture assicurative con altri assicuratori, nei confronti di tali polizze la presente deve intendersi operante esclusivamente nei seguenti termini:

- I. in caso di sinistro non indennizzabile dalle predette polizze ma indennizzabile dal presente contratto, così come per ogni altra prestazione non prevista dalle predette assicurazioni ma prevista dal presente contratto o per inoperatività delle predette assicurazioni, il presente contratto sarà tenuto a risarcire l'intero danno, ferme le condizioni, le limitazioni e le modalità tutte stabilite nella presente polizza;
- II. in caso di sinistro indennizzabile dalle predette polizze il presente contratto opererà a "secondo rischio", ovvero in eccedenza ai limiti di indennizzo previsti da tali altre assicurazioni; se gli indennizzi a carico delle predette altre assicurazioni uguagliano o superano la franchigia

prevista in questo contratto, detta franchigia non sarà applicata.

Art. 11 - Colpa grave dell'assicurato

La società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente, dei suoi dipendenti o di terzi.

SEZIONE II

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

In relazione all'attività dichiarata dall'Assicurato la Società, limitatamente agli eventi previsti alla Sez. I (in seguito denominata Sezione di riferimento) con esclusione delle garanzie di cui all'art. 4 punto 11, si obbliga alle condizioni tutte che seguono ad indennizzare l'Assicurato medesimo delle perdite che possano derivargli da interruzione o intralcio causati all'attività dichiarata da un sinistro che abbia colpito le suddette cose nel luogo specificato nel quale l'attività stessa si svolge, sempreché tale sinistro sia indennizzabile a termini della sezione di riferimento e salve le eccezioni di cui all'art. 2 della presente sezione.

Art. 1 - Indennizzo pagabile

L'assicurazione è prestata per la perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del volume di affari ed all'aumento dei costi di esercizio e la Società sarà tenuta a pagare:

- a) relativamente alla riduzione del volume d'affari, l'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare di cui diminuisce il volume d'affari in conseguenza del sinistro, durante il periodo di indennizzo, rispetto al volume di affari di riferimento;
- b) relativamente all'aumento dei costi di esercizio, le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione del volume di affari che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate, nel limite però dell'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del volume di affari in tal modo evitata, fermo quanto stabilito dall'art. 5 che segue, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese, incluse nel profitto lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

Art. 2 - Esclusioni

La Società non risponde delle perdite:

- a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della sezione di riferimento:
 - causato da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
 - causato da esplosione o emanazione di calore di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - causato con dolo dall'Assicurato o del Contraente;
 - subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a

cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stato di guerra;

- c) conseguenti ad un sinistro che sia divenuto indennizzabile a termini della Sezione I - Danni Diretti e Materiali, per effetto di estensioni di garanzia ad essa apportate successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 3 - Assicurazione parziale

Se la somma assicurata è inferiore all'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo al volume di affari annuo (proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i dodici mesi) l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione.

Art. 4 - Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro

Se durante il periodo di indennizzo, l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quella indicata in scheda di polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali eventi o prestazioni sarà incluso nel calcolo del volume di affari durante il periodo di indennizzo.

Art. 5 - Costi fissi di esercizio non assicurati

Se uno o più dei costi fissi dell'attività dichiarata non fossero assicurati (essendo stati detratti nello stabilire il profitto lordo ai sensi della definizione di profitto lordo) nel calcolo dell'importo indennizzabile a titolo di aumento dei costi di esercizio, ogni spesa supplementare sarà ridotta nel rapporto esistente tra il profitto lordo e lo stesso profitto lordo sommato ai costi fissi di esercizio non assicurati.

Art. 6 - Aggiustamenti

Gli aggiustamenti previsti dalle suddette definizioni sono quelli da apportare per tener conto della tendenza generale dell'attività dichiarata e di ogni altro fattore interno od esterno che influenzi l'attività stessa sia prima che dopo il sinistro o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato in modo che i risultati ottenuti nella determinazione del "rapporto di profitto lordo", del "volume di affari annuo" e del "volume di affari di riferimento" rappresentino il più fedelmente possibile quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo, di cui alle definizioni, decorrenti dalla data del sinistro se questo non fosse avvenuto.

Art. 7 - Cessazione del rischio - Risoluzione del contratto

La presente Sezione di polizza si intende automaticamente risolta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
- c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa.

In tutti i casi, il premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Inizio e termine dell'assicurazione - recesso annuo

L'assicurazione ha effetto dalla sottoscrizione del contratto e scadrà alle ore 24 del trentaseiesimo mese, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

È facoltà del Contraente, richiedere alla Società una proroga tecnica del presente contratto, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio di copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016. In tal caso, la Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale, per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare i servizi di cui al presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Art. 3 - Pagamento del premio e durata della garanzia

Premesso che il pagamento dei premi assicurativi avviene in rate annuali a partire dal giorno di decorrenza, a parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 (Sessanta) giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno di decorrenza. Trascorsi 60 giorni l'operatività della copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Per ogni ulteriore variazione/modifica che determini corresponsione di premio, lo stesso dovrà essere versato entro 60 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale.

In caso di inadempienza, si procederà come precedentemente previsto.

I premi potranno essere pagati alla Direzione dell'Impresa o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, tramite il Broker.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione, con lettera raccomandata inviata alla Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 8 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 9 - Mandato dei Periti

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempito agli obblighi di cui all'art. 9 delle C.G.A.
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5 «Valore delle cose assicurate e determinazione del danno»;
- 4) relativamente alla «Sezione II - Norme che regolano l'assicurazione Danni da Interruzione di Esercizio» verificare che la somma assicurata non sia inferiore all'importo ottenuto applicando al volume d'affari annuo il rapporto di profitto lordo ovvero, qualora lo fosse, fornire i dati necessari all'applicazione del disposto relativo all'assicurazione parziale;
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero in conformità delle condizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3), 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 10 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della

Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del c.c.;

- b) darle avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in particolare, qualora il sinistro abbia colpito la partita "Merci", il Contraente o l'Assicurato deve in ogni caso presentare, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, anche la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci ed inoltre, per le sole aziende industriali, anche la documentazione analitica del costo relativo alle merci, limitatamente a quelle incorso di lavorazione ed ai prodotti finiti.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art.11 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 12 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al

Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 13 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente superi l'ammontare del danno la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 14 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 15 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra nel dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante.

Art. 16 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 17 - Foro competente

Foro competente è in via esclusiva quello ove ha sede la società Assicurata.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.19 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione al Broker indicato in polizza, ai sensi del D. Lgs 209/2005 o ad altro Broker che dovesse subentrare nei rapporti contrattuali con l'Assicurato.

Agli effetti dei termini e garanzie già previste nella presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker deve intendersi come fatta alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente: analogamente ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intenderà fatta al Contraente.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente sia tenuto, dovranno essere effettuate per iscritto con i mezzi più idonei, compresi perciò i sistemi informatici e indirizzati alla Società o al Broker.

Ciò premesso la corresponsione del premio effettuata tramite il Broker, nei termini contrattualmente previsti, deve intendersi come effettuata alla Società, la quale provvederà al rilascio di apposita quietanza. La remunerazione del broker è a carico della società assicuratrice nella

misura del 2,23% sul premio imponibile

Art. 20 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 21 - Anticipi sugli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che sia prevedibile un indennizzo complessivo di almeno € 100.000,00 (centomila euro).

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

La determinazione dell'acconto di cui sopra sarà effettuata senza tenere alcun conto della condizione relativa al "valore a nuovo".

Art. 22 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 23 - Ripartizione dell'assicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell'eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse.

Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Società» si intende indicare tutte e ciascuna delle Imprese Assicuratrici predette.

Ciascuna «Società» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Art. 24 - Appendice di Vincolo a favore di ENAC

I servizi e le attività svolti dall'assicurato nell'ambito dell'Aeroporto Fontanarossa di Catania sono descritti e disciplinati dalla relativa convenzione stipulata con ENAC, da eventuali atti aggiuntivi e dalle norme legislative in vigore alla data d'inizio dell'assicurazione. Con la presente appendice è stabilito che la Società garantisce il Contraente/Assicurato dai danni derivanti da incendio dovuto a colpa grave o comportamenti dei dipendenti o di terzi; danni derivanti da scoppio di apparecchi a vapore, danni derivanti da impianti a combustione solidi, liquidi e gas, danni derivanti da impianti che impiegano sostanze radioattive, danni derivanti da eventi naturali. La società non consentirà, senza il preventivo consenso scritto di E.N.A.C., diminuzioni, storni di somme assicurate, modifica delle garanzie o disdetta del contratto prima della sua naturale scadenza. Resta convenuto che in caso di sinistro, il risarcimento liquidato a termini di polizza sarà dalla compagnia assicuratrice pagato all'E.N.A.C., salvo che quest'ultimo non autorizzi il pagamento a favore della concessionaria.

SOMME ASSICURATE

SEZIONE I - DANNI MATERIALI E DIRETTI

<i>Partita</i>	<i>Somma assicurata</i>
1) Fabbricati	€ 60.560.000,00
2) Opere ed Infrastrutture edili	€ 75.425.000,00
3) impianti / macchinari/ attrezzature SAC	€ 89.250.000,00
4) Fabbricati SAC Service	€ 201.794,00
5) Macchinario Attrezzature e Merci SAC Service	€ 17.202,00
6) Veicoli in custodia	€ 1.500.000,00
7) Ricorso Terzi	€ 5.000.000,00
8) Ricorso Locatari	€ 5.000.000,00
9) Furto / Rapina Contenuto	€ 150.000,00
10) Portavalori	€ 15.000,00

SEZIONE II - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Partite	Somma Assicurata
Profitto Lordo SAC	€ 30.000.000,00
Profitto Lordo SAC Service	€ 5.000.000,00

LIMITI DI INDENNIZZO - SCOPERTI - FRANCHIGIE

Limiti di indennizzo

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro, per annualità assicurativa e combinati per la SEZIONE I - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI E MATERIALI e SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO, somma maggiore di:

- Euro **75.000.000,00**

ridotta a:

SEZIONE I – Danni Diretti

- Euro 25.000.000,00	per eventi sociopolitici;
- Euro 50.000,00	per rotture lastre ed insegne con il sottolimito di € 2.000,00 per singola lastra
- Euro 5.000,00	per valori;
- Euro 15.000.000,00	per terrorismo;
- Euro 25.000.000,00	per eventi atmosferici;
- Euro 15.000.000,00	per eruzioni vulcaniche
- Euro 25.000.000,00	per alluvione, inondazione, allagamenti;
- 60% della somma assicurata	per sovraccarico neve;
- 100% della somma assicurata	per danni da acqua condotta;
- Euro 50.000,00	per dispersione liquidi;
- Euro 100.000,00	per fenomeno elettrico;
- Euro 25.000.000,00	per terremoto;
- Euro 20.000.000,00	per maremoto;
- Euro 25.000.000,00	per bradisismo;
- Euro 10.000.000,00	per franamento, cedimento e smottamento del terreno;
- Euro 1.500.000,00	per veicoli in deposito nelle aree di parcheggio;
- Euro 1.000.000,00	per spese di demolizione e sgombero;
- Euro 1.000.000,00	per onorari periti e consulenti;
- Euro 5.000.000,00	per anticipo indennizzi;
- Euro 2.500.000,00	per nuove acquisizioni;
- Euro 5.000.000,00	per ricorso terzi per anno;
- Euro 5.000.000,00	per ricorso locatari;
- Euro 100.000,00	per spese di collaudo;
- Euro 150.000,00	per furto/rapina contenuto;
- Euro 15.000,00	per furto/rapina valori in mezzi di custodia;
- Euro 5.000,00	per furto/rapina valori nei locali;
- Euro 15.000,00	per portavalori;
- 20%	per deroga alla proporzionale;

SEZIONE II – Danni Indiretti

Periodo massimo di indennizzo	6(sei) mesi
Limite massimo SAC S.p.A.	Euro 30.000.000,00
Limite massimo SAC Service	Euro 5.000.000,00
Impedimento autorità civile	Euro 1.000.000,00
Impedimento accesso	Euro 1.000.000,00
Dipendenza fornitori nominati	20% s.a. massimo Euro 1.000.000,00
Dipendenza fornitori non nominati	5% s.a. massimo Euro 500.000,00
Forniture energia	30 giorni massimo Euro 1.000.000,00

Limite combinato danni diretti e indiretti Euro 75.000.000,00

Ridotto a:

- Euro 25.000.000,00	per eventi sociopolitici;
- Euro 15.000.000,00	per terrorismo;
- Euro 25.000.000,00	per eventi atmosferici;
- Euro 15.000.000,00	per eruzioni vulcaniche;
- Euro 25.000.000,00	per alluvione, inondazione, allagamenti;
- Euro 25.000.000,00	per terremoto;
- Euro 20.000.000,00	per maremoto;
- Euro 25.000.000,00	per bradisismo;
- Euro 10.000.000,00	per franamento, cedimento e smottamento del terreno;

SCOPERTI E FRANCHIGIE

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell'assicurato il seguente importo:

- Relativamente alla Sezione I – Norme che regolano l'assicurazione dei danni diretti e materiali il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di Euro 2.500,00, con le seguenti eccezioni:

Evento	Scoperto	Franchigia Euro
Terrorismo	10%	50.000,00
Eventi Sociopolitici	=====	25.000,00

- Relativamente alla Sezione II – <<Norme che regolano l'assicurazione danni da interruzione di esercizio>> il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia temporale di giorni 2 (due)

RESCINDIBILITA'

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dai sottoelencati eventi, con preavviso di giorni come sottoelencato, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Il sovrappremio imponibile annuo per ciascun evento è calcolato mediante l'applicazione dei tassi sottoelencati per mille sulla somma complessivamente assicurata.

Evento		Tasso
Tumulti popolari, scioperi, Sommosse, atti vandalici o dolosi	30 gg	
Terrorismo o Sabotaggio	15 gg	
Terremoto	30 gg	
Alluvione, Inondazione, Allagamenti	30 gg	

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO

L'Assicurazione è prestata in base alle esplicite dichiarazioni del Contraente che:

- a) le cose assicurate o altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero nell'ultimo decennio danni della medesima natura di quelli risarcibili in base alla presente polizza; salvo quanto indicato nell'allegata statistica sinistri.
- b) le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società.

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare le definizioni e le condizioni generali di assicurazione del testo di polizza e tutte le altre clausole, che riconosce di aver ricevuto.

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

art. 2 (inizio e termine dell'assicurazione – recesso annuo)

art. 9 (Mandato dei Periti)

art. 11 (Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti);

art. 13 (Assicurazioni presso diversi assicuratori; obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori);

art. 15 (pagamento dell'indennizzo: sospensione in caso di procedura giudiziaria);

art. 17 (Foro competente).

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

ACCETTAZIONE:

La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il Bando, il presente Capitolato e quant'altro ad essi allegato, e di conseguenza di offrire alle condizioni sopra specificate.

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione